

Le rettifiche di prezzo di partecipazioni o aziende e le clausole di garanzia.

di Enrico Larocca

Premesse

Le rettifiche di prezzo nell'acquisto di partecipazioni o aziende, seguono il trattamento tributario dell'operazione originaria. In tal caso, la rettifica di prezzo opera:

- 1) **in capo all'acquirente**, come **incremento o decremento del costo della partecipazione**;
- 2) **in capo all'alienante**, come **rettifica del prezzo dalla quale può emergere una minusvalenza/ plusvalenza che sussistendone i requisiti può beneficiare del regime PEX**.

La rettifica nel caso di acquisto di aziende, potrebbe riguardare l'avviamento che nella misura conseguente alla rettifica operata, concorrerebbe alla formazione del reddito del periodo residuo per quote¹.

In effetti, quando si acquista una partecipazione totalitaria in una società, il valore di detta partecipazione è influenzato dal valore dei beni che compongono il compendio aziendale della società partecipata, valore che è soggetto nel tempo a variazioni correlate alle dinamiche aziendali.

Proprio al fine di stabilizzare il valore negoziato della partecipazione, potrebbero essere introdotte delle clausole di garanzia da azionare nel caso in cui per effetto di eventi non sempre prevedibili si registrino delle variazioni positive o negative del prezzo concordato, che per il compratore si tradurranno in variazioni positive o negative del prezzo di acquisto della partecipazione; mentre per il venditore daranno luogo a plusvalenze o a minusvalenze rispetto al prezzo concordato.

Si pensi all'effetto depressivo del valore della partecipazione conseguente ad un accertamento fiscale che porta nel bilancio della società partecipata un debito sopravvenuto che riduce il patrimonio netto. In questo caso, si potrebbe prevedere un ristorno parziale a favore dell'acquirente della somma inizialmente pagata per l'acquisto della partecipazione.

Al contrario, potrà essere previsto un aumento del costo della partecipazione, con l'obbligo dell'acquirente di versare un'integrazione di prezzo, se la società partecipata dovesse raggiungere taluni obiettivi di bilancio (ad es. un certo livello di utile netto o un certo livello di EBIT, o ancora un certo livello di ricavi netti).

Aspetti contabili

Per quanto riguarda gli aspetti contabili dell'acquisto della partecipazione occorrerà effettuare la nota scrittura a P.D. del tipo:

¹ Per un approfondimento si legga F. Dezzani e L. Dezzani in "Rettifiche di prezzo nell'acquisto di partecipazione o aziende: il trattamento fiscale, Il Fisco n. 43/2012, fasc. 1, pag. 6857 e ss.

Scritture del cessionario della partecipazione

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Partecipazioni in Beta S.p.A.	A - B III 1 a)	200.000,00	
Banca c/c	A - C IV 1)		200.000,00
Per rilevazione acquisto della partecipazione nella società controllata Beta S.p.A.			

A questo punto, ipotizzando che esista una clausola di garanzia del valore per il cessionario della partecipazione si possono fare due ipotesi:

- che si sia verificato un aumento sopravvenuto di passività che riduce il valore della partecipazione che deve essere rilevato come minor costo della stessa;
- che si sia verificato il conseguimento di un determinato obiettivo di bilancio (ad es. un dato livello di utile netto) che aumenta il valore della partecipazione che deve essere rilevato come maggior costo della partecipazione stessa.

Nel caso di cui alla lettera a), comporre a P.D. la seguente scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Banca c/c	A - C IV 1)	50.000,00	
Partecipazioni in Beta S.p.A.	A - B III 1 a)		50.000,00
Per rilevazione della rettifica negativa sulla partecipazione nella società controllata Beta S.p.A.			

Mentre nel caso di cui alla lettera b), registreremo a P.D. la seguente scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Partecipazioni in Beta S.p.A.	A - B III 1 a)	50.000,00	
Banca c/c	A - C IV 1)		50.000,00
Per rilevazione dell'integrazione di prezzo della partecipazione nella società controllata Beta S.p.A.			

Scritture del cedente della partecipazione

Le scritture del cedente la partecipazione, non agiranno sull'asse patrimoniale del bilancio della partecipata, bensì sull'asse reddituale, rilevando a seconda dei casi una plusvalenza o una minusvalenza, alla quale, esistendone i presupposti si applicherà il regime PEX.

In particolare, all'atto della cessione della partecipazione dovrà accreditare il conto "Partecipazioni" fino a concorrenza del valore di "carico" della stessa e per la differenza, rispetto al prezzo incassato, rilevare una plusvalenza/minusvalenza.

A P.D. si avrà:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Banca c/c	A - C IV 1)	200.000,00	
Partecipazioni in Beta S.p.A.	A - B III 1 a)		180.000,00
Plusvalenze su partecipazioni	CE - C 16 b)		20.000,00
Per rilevazione della cessione della partecipazione nella società controllata Beta S.p.A. iscritta in bilancio a 180.000 Euro			

A questo punto la rettifica del prezzo originario d'acquisto, seguirà il regime fiscale dell'operazione originaria, per cui ove la plusvalenza sia stata parzialmente esentata per effetto del regime PEX di cui all'art. 87 del TUIR, lo stesso criterio sarà seguito per l'integrazione di prezzo che andrà ad aumentare la plusvalenza inizialmente rilevata. La scrittura sarà:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Banca c/c	A - C IV 1)	50.000,00	
Plusvalenze su partecipazioni	CE - C 16 b)		50.000,00
Per rilevazione della maggiore plusvalenza sulla cessione della partecipazione nella società controllata Beta S.p.A.			

Nell'ipotesi opposta, ricorrendo un ipotesi di regime PEX, si verificherà che la conseguente minusvalenza sarà fiscalmente indeducibile.

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Minusvalenze su partecipazioni	CE - C 17)	50.000,00	
Banca c/c	A - C IV 1)		50.000,00
Per rilevazione della minusvalenza sulla cessione della partecipazione nella società controllata Beta S.p.A.			

Ove ricorra l'ipotesi del regime ordinario di tassazione (regime non PEX), le scritture di rilevazione di minusvalenze/plusvalenze saranno identiche pur cambiando il regime fiscale con piena rilevanza delle stesse.

La rettifica del valore di avviamento dell'azienda acquistata

Un discorso a se stante, va fatto nel caso di rettifica del valore di avviamento dell'azienda oggetto di negoziazione. In questo caso, ricordiamo la R.M. 15/12/2004 n. 154/E dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono state emanate le relative istruzioni di servizio.

L'Agenzia ha avuto modo di precisare che il valore di avviamento inizialmente concordato può subire delle variazioni positive o negative in conseguenza di varie circostanze che si rifletterebbero sul valore da ammortizzare per il residuo periodo di ammortamento.

Ipotizzando che il compendio aziendale acquistato abbia dato luogo alle seguenti rilevazioni:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Attività acquisite	A)	xxx,00	
Passività accollate	P)		xxx,00
Per rilevazione delle attività e passività della ALFA S.p.A. acquisite			

Supponendo che tra le attività acquisite, vi sia il conto "Avviamento" per un valore di 100.000 Euro e che per effetto delle clausole di garanzia introdotte nel contratto di cessione d'azienda questo valore nell'esercizio successivo, scenda a 80.000 Euro. Contabilmente, la riduzione sarà operata con la scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Banca c/c	A - C IV 1)	20.000,00	
Avviamento	A - B I 5)		20.000,00
Per rilevazione del minor avviamento sull'acquisto dell'azienda della ALFA S.p.A.			

A questo punto la riduzione del valore di avviamento di Euro 20.000, determinerà un minor valore residuo da ammortizzare che andrà ripartito sulla durata residua dell'ammortamento. In particolare, da un punto di vista fiscale, posto che l'avviamento va ammortizzato in un periodo di 18 anni, ne conseguirà il seguente calcolo:

Valore di avviamento iniziale	200.000,00
Ammortamento fiscale 1/18 di Euro 200.000	- 11.111,11
Riduzione del valore di avviamento	- 20.000,00
Nuovo valore residuo dell'avviamento	168.888,89

Il nuovo valore dell'avviamento sarà ammortizzato tenendo conto del residuo periodo di ammortamento di 17 anni.

Per cui il calcolo della nuova quota di ammortamento, sarà:

Quota di ammortamento = $(168.888,89 : 17) =$ Euro 9.934,64 contro la quota iniziale di ammortamento di Euro 11.111,11.

Discorso analogo, seppur inverso, sarà effettuato nel caso di aumento del valore di avviamento. Ipotizzando la medesima variazione di Euro 20.000 avente però carattere aumentativo, si avranno di seguenti calcoli:

Valore di avviamento iniziale	200.000,00
Ammortamento fiscale 1/18 di Euro 200.000	- 11.111,11
Aumento del valore di avviamento	20.000,00
Nuovo valore residuo dell'avviamento	208.888,89

Tenendo conto del nuovo valore di avviamento, la quota di ammortamento fiscalmente rilevante e rideterminata in diciassettesimi sarà:

$(208.888,89 : 17) =$ Euro 12.287,58

Matera, 07/12/2012